



SET INFORMATIVO

Assicurazione

R.C. AUTO

Altri Veicoli

Edizione 01 ottobre 2019

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Sommario

Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP) Altri Veicoli	1
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto Altri Veicoli	1
Condizioni Contrattuali	1
GLOSSARIO	1
Norme Comuni a tutte le garanzie	3
1.1 Come posso stipulare la mia polizza?	3
1.2 In che modo si conclude il mio contratto?	3
1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato cambiano nel tempo?	3
1.4 Cosa fa Quixa per il controllo e la repressione delle frodi?	3
1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica di contratto?.....	3
1.6 Cosa succede se trasferisco la proprietà del mio veicolo (se la vendo, la cedo in conto vendita, la demolisco, la esporto definitivamente all'estero, la ritiro dalla pubblica circolazione)?	4
1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa di aver trasferito la proprietà del mio veicolo?	4
1.7 Cosa succede al mio contratto se mi rubano il veicolo?	4
1.8 Se anche Quixa è d'accordo, posso annullare il mio contratto anche per altri motivi?	4
1.9 Se mi rivolgo a un intermediario?	4
1.10 Qual è il foro competente?.....	5
Responsabilità Civile Auto	6
2.1 Che cosa è assicurato?	6
2.2 Ci sono limiti di copertura?	6
2.3 Quale forma tariffaria è applicata al mio contratto?	6
2.4 Cos'è l'attestato di rischio?	7
2.5 Dove vale la mia assicurazione r.c.auto?	Errore. Il segnalibro non è definito.
Il Sinistro	8
3.1 Norme comuni	8
3.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?.....	8
3.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?	8
3.1.3 Gestione delle vertenze	8
3.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?	8
3.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?.....	8
3.1.6 Come viene liquidato il danno?	8
3.1.7 Cosa fa Quixa per controllare e reprimere le frodi?.....	8
3.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto	8
3.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa? (Procedura di risarcimento diretto)	8
3.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?	9
3.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?	9
3.2.4 Lesioni di lieve entità	9

3.2.5 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?	9
3.2.6 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?	9
Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente	11
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	12

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) degli Autobus, Autocarri, Motocarri, Macchine agricole, Macchine Operatrici (Altri veicoli), per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private,



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ La Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico dal veicolo senza l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna;
- ✓ La Responsabilità Civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello non targato.

L'Impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alle persone e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose e per i soli veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, un massimale minimo per sinistro di 30 milioni di euro per i danni alle persone e di 2 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- * Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- * Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- * I parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- * Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose;
- * Operazioni di carico e scarico dal veicolo, senza l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici, alle persone trasportate sul veicolo o a coloro che ne prendono parte.



Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! Conducente non abilitato alla guida;
- ! Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! Veicolo utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! nei casi di: veicolo adibito a scuola guida senza la presenza dell'istruttore, veicolo a noleggio con conducente o veicolo con targa prova;
- ! Danni al manto stradale provocati da veicoli su ruote non gommate o dal trasporto di marmi e da mezzi sgombraneve.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

Puoi pagare il premio tramite Carta di credito.

Il premio è comprensivo di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C.A. Altri Veicoli dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

Non è prevista la sospensione temporanea dell'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.

Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione R.C. Auto
ALTRI VEICOLI



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto Altri Veicoli Quixa - Data Realizzazione 01/10/2019 - Ultima edizione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA

Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – **Sede Operativa:** Via Angelo Rizzoli, 4 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (+39)02 78613600 PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: www.quixa.it PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: altriveicoli@quixa.it **Sede Operativa:** Via Angelo Rizzoli, 4 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (+39)02 78613600 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da Quixa ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 800 06 59 99 (per chiamate dall'Italia) – Tel. +39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero) – Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**.

L'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, evidenzia un patrimonio netto pari a 5.000.000 euro, con capitale sociale pari a 5.000.000 euro.

Trattandosi di impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019, durante l'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio non sono state appostate riserve patrimoniali.

Per lo stesso motivo non è stata redatta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), che pertanto non è disponibile sul sito internet dell'impresa.

Al contratto si applica la Legge Italiana



Che cosa è assicurato?

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione del tuo veicolo in aree pubbliche e private fino all'importo massimo indicato in polizza (massimale).

Massimali

L'importo minimo previsto dalla legge è pari a:

- € 6.070.000 per danni a persona
- € 1.220.000 per danni a cose

	<p>Per i soli veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, l'importo minimo previsto dalla legge è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 30.000.000 per danni a persona ➤ € 2.000.000 per danni a cose <p>Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000 per sinistro.</p> <p>La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.</p>
Tipi di guida	La garanzia r.c.auto consente di far guidare il veicolo assicurato da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida abilitata per la specifica categoria.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.
-----------------------	--



Che cosa non è assicurato?

<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.</p> <p>Inoltre, l'Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall'assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ abbia provocato danni con dolo; ➤ Si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci; ➤ si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso; ➤ utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce; <p>oppure recuperare fino a 15.000 euro se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno; ➤ la revisione del veicolo sia scaduta da oltre 4 mesi ➤ il veicolo circola nonostante sia soggetto a fermo amministrativo ➤ il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente ➤ il veicolo venga utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro: in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all'indirizzo di posta elettronica altriveicoli@quixa.it , entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.</p> <p>La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; ➤ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità; ➤ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ➤ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ➤ i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;
--------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. <p>Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www. quixa.it nella sezione "modulistica".</p> <p>Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all'impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel. 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi-informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.</p> <p>Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ veicoli non assicurati; ➤ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ➤ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ➤ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ➤ Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. <p>La richiesta di risarcimento deve essere inviata all' Impresa designata dall'Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.</p>
	<p>Rimborso del sinistro per evitare il malus</p> <p>In caso di sinistro con tua responsabilità, puoi evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Trovi le informazioni complete sul sito www.consap.it.</p> <p>Non applicabile per le polizze con tariffa Franchigia.</p> <p>Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da Quixa, potrai rimborsare direttamente l'Impresa.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell'impresa di recuperare dall'assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa)
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>L'impresa è tenuta a formulare l'offerta di risarcimento oppure di negarla indicandone i motivi entro 60 giorni. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. Se accetti l'offerta, Quixa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.</p> <p>In caso di danni fisici il termine previsto è di 90 giorni. Per i danni materiali 30 giorni.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base.
Rimborso	<p>Se trasferisci la proprietà del tuo veicolo (lo vendi, lo cedi in conto vendita oppure lo rottami, lo demolisci o lo esporti definitivamente all'estero) e decidi di non sostituirlo con un altro veicolo, Quixa, ti restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.</p> <p>Anche nel caso in cui il tuo veicolo ti sia stato rubato oppure se ci ripensi entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso) l'impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.</p> <p>Il contratto ha durata annuale, pertanto l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.</p> <p>La garanzia r.c.auto è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un'altra impresa assicurativa.</p> <p>Le garanzie diverse dalla r.c.auto sono quindi prestate fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo
Ripensamento dopo la stipulazione	Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. Quixa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
Risoluzione	<p>Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se il tuo veicolo viene:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ venduto/consegnato conto vendita➤ demolito/rottamato➤ esportato definitivamente all'estero➤ ritirato dalla pubblica circolazione➤ rubato/ rapinato



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di Autobus, Autocarri, Motocarri, Macchine agricole, Macchine Operatrici per cui l'assicurazione r.c. auto si intende obbligatoria.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto è distribuito da Quixa direttamente non sono pertanto previsti costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all' Ufficio Reclami di Quixa Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità:</p> <p>1) Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it</p> <p>2) Tramite posta all'indirizzo Via Angelo Rizzoli, 4 -Ed. A - 20132 Milano</p> <p>L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'Ivass	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DEI SEGUENTI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</p> <p>La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Conciliazione paritetica</u>: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo.</p> <p><u>Arbitrato</u>: L' ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata.</p> <p>Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro.</p> <p>Per la risoluzione di <u>liti transfrontaliere</u> il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione R.C. Auto ALTRI VEICOLI

Condizioni Contrattuali

Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.

Prodotto Altri Veicoli Quixa- Data Realizzazione 01/10/2019 Ultima edizione disponibile

GLOSSARIO

- › **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- › **Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- › **Carta Verde:** documento attestante l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
- › **Classe C.U.:** classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
- › **Codice delle assicurazioni:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- › **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- › **Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- › **Emissione della polizza:** registrazione del contratto nel sistema informatico di Quixa.
- › **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- › **Impresa:** Quixa Assicurazioni S.p.A.
- › **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di sinistro.
- › **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- › **Locatario:** l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- › **Massimali:** somme fissa o a concorrenza delle quali Quixa presta l'assicurazione.
- › **M.C.T.C.:** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- › **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- › **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- › **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- › **Proprietario del veicolo:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- › **Quixa:** marchio commerciale di Quixa Assicurazioni S.p.A.
- › **R.C.A.:** abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle Assicurazioni.
- › **Risarcimento:** somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- › **Risarcimento diretto:** procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
- › **Rivalsa:** diritto dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato di recuperare l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

› **Scoperto:** la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

› **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

› **Sinistro tardivo:** sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato impresa.

› **Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Quixa.

› **Valore a nuovo:** il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

› **Valore commerciale:** il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

1.1 Come posso stipulare la mia polizza?

Al salvataggio del tuo preventivo, dovrai inviare a Quixa, tramite posta, i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale ed avvalendosi dell'ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 132 del Codice delle assicurazioni private, Quixa ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.

L'acquisto della polizza potrà avvenire attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE.

1.2 In che modo si conclude il mio contratto?

La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione effettuata via mail che ti conferma l'avvenuta emissione della polizza.

Contestualmente Quixa procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.

1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato cambiano nel tempo?

Hai l'obbligo di comunicare all'Impresa ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo (ad esempio: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).

Quixa, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà a effettuare le variazioni e, qualora queste comportino una variazione del rischio assicurato, a comunicarti l'eventuale premio ricalcolato a seguito della rettifica.

Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio Quixa, ai sensi dell'art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.

Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantenere in vita il contratto, l'impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti al contraente di pagare l'eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.

Il pagamento dell'integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.

In caso di mancato pagamento del conguaglio, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c. auto, secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall'impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato. Il recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

1.4 Cosa fa Quixa per il controllo e la repressione delle frodi?

Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.

In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.

In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.

L'impresa utilizza ogni mezzo che l'ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.

1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica di contratto?

Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.

Nel caso in cui Quixa rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:

- ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta, a seguito dell'operazione richiesta, **al netto** dell'eventuale credito vantato dall'Impresa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
- attivare l'eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.

1.6 Cosa succede se trasferisco la proprietà del mio veicolo (se la vendo, la cedo in conto vendita, la demolisco, la esporto definitivamente all'estero, la ritiro dalla pubblica circolazione)?

Devi darne immediata comunicazione a Quixa e scegliere tassativamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):

- a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
- b) Puoi cedere il contratto all'acquirente del veicolo.
- c) Puoi sostituire il veicolo con un altro veicolo di tua proprietà trasferendone la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L'edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.

In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde, del veicolo di cui hai trasferito la proprietà. Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione

1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa di aver trasferito la proprietà del mio veicolo?

Se non comunichi a Quixa l'eventuale trasferimento di proprietà del tuo veicolo nel corso dell'annualità assicurativa e non scegli, in modo irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall'art 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell'art 1896 del Codice Civile.

Quixa, avvalendosi dell'utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. Nel caso in cui l'impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle possibilità previste dalla citata norma.

In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, Quixa provvede all'annullamento del

contratto rimborsando la parte di premio non goduta al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato Quixa si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare a eventuali danneggiati.

1.7 Cosa succede al mio contratto se mi rubano il veicolo?

Devi darne immediata comunicazione a Quixa inviandoci contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Furto non sia presente nella tua polizza.

Quixa procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti del premio pagato e non goduto trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata.

1.8 Se anche Quixa è d'accordo, posso annullare il mio contratto anche per altri motivi?

In caso di accordo con Quixa, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.

Sei tenuto a inviare a Quixa apposita richiesta. Tale richiesta dovrà comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde.

La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell'eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.9 Se mi rivolgo a un intermediario?

Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest'ultimo deve darne immediata informazione all'impresa.

Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest'ultimo, in modo che l'impresa possa accertare i poteri di rappresentanza dell'intermediario (art. 1393 del Codice Civile).

Quixa consentirà l'acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e Quixa rilevi la presenza di un intermediario non

legittimato a svolgere l'attività di intermediazione, l'acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.

1.10 Qual è il foro competente?

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

2.1 Che cosa è assicurato?

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione del tuo veicolo in aree pubbliche e private fino all'importo massimo indicato in polizza (massimale).

2.2 Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:

- a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;
- b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

Quixa eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni:

- a1) in caso di dolo del conducente;
- b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;
- c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- d1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro per tutti i sinistri successivi al primo causati nell'annualità assicurativa;
- e1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- f1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che tali funzionalità non necessitino l'utilizzo delle mani.
- g2) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- h2) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- i2) per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al

trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;

Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 15.000 nei seguenti casi:

- a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
- b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
- c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- d2) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione accertata dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
- e2) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della strada;
- f2) nei casi di gravi irregolarità contrattuali;
- g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti;

2.3 Quale forma tariffaria è applicata al mio contratto?

Al contratto viene applicata la Tariffa Fissa, tale formula tariffaria prevede un premio fisso ed invariabile a carico dell'assicurato il cui ammontare è legato alle proprietà del veicolo assicurato indipendentemente dagli incidenti causati.

2.4 Cos'è l'attestato di rischio?

L'attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Quixa in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.

Contestualmente, l'attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all'interno della MYQuixa, l'apposita area del sito internet dell'Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell'attestato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

2.5 Dove vale la mia assicurazione r.c.auto?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l'assicurazione in questo caso vale per gli stati non barrati sulla carta verde.

L'elenco degli Stati dove Quixa garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito www.quixa.it.

3.1 Norme comuni**3.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?**

In caso di sinistro, devi, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a Quixa via e-mail all'indirizzo di posta elettronica altriveicoli@quixa.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.

3.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?

Quixa applica l'art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:

- rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro r.c.auto;
- negare l'indennizzo spettante all'assicurato per tutte le altre garanzie.

Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell'invio di documentazione o di atti giudiziari.

3.1.3 Gestione delle vertenze

Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.

Quixa non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.

3.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

3.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

3.1.6 Come viene liquidato il danno?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

3.1.7 Cosa fa Quixa per controllare e reprimere le frodi?

Quixa, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi.

In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

3.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto**3.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa? (Procedura di risarcimento diretto)**

Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a Quixa se ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art 149 del Codice delle assicurazioni:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
 - qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R 153/2006.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa.it

nella sezione "Modulistica" e deve essere inviata all' indirizzo e-mail: altriveicoli@quixa.it congiuntamente al modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o "modulo blu" debitamente compilato.

Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'assicurato).

3.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (vedi paragrafo precedente), devi ai sensi dell'art 148 del Codice delle assicurazioni, inoltrare, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "modulistica".

3.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente a Quixa mediante raccomandata a/r.

3.2.4 Lesioni di lieve entità

In ottemperanza all'art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o "colpo di frusta" e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.

3.2.5 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?

Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 02.34968.230), e-mail uci@pec.ucimi.it che in seguito ti comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all'Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel. 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi-informazione-italiano>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.

In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

3.2.6 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?

Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti

del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso

sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata all'Impresa designata dall'Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

Perdita anatomica o funzionale di:	70%
• un arto superiore	70%
• una mano o un avambraccio	60%
• un pollice	18%
• un indice	14%
• un medio	8%
• un anulare	8%
• un mignolo	12%
• falange ungueale del pollice	9%
• una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
• al di sopra della metà della coscia	70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,50%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• 12a dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.	

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**1.1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati), in relazione ai Dati Personali che La riguardano e che formeranno oggetto di Trattamento, La informiamo che, per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, la "Compagnia") deve poter disporre di Dati Personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

Rientrano tra le Finalità assicurative: la preventivazione dei premi; la predisposizione e la stipulazione di polizze assicurative; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; la prevenzione e l'individuazione delle frodi assicurative e le relative azioni legali; la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; le attività statistiche e l'utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.

È richiesto il Suo Consenso espresso al Trattamento dei Dati Personali per le Finalità assicurative descritte nella presente Informativa: la base giuridica del Trattamento è costituita dal fatto che il Trattamento risulta essere necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso Interessato.

Il Consenso al Trattamento dei Dati Personali per le Finalità assicurative è obbligatorio in quanto risulta essere necessario per l'erogazione dei servizi offerti dalla Compagnia o per il riscontro di richieste dell'Interessato (come ivi esplicitato), atteso che l'eventuale rifiuto al Trattamento per le Finalità ivi menzionate ovvero il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di utilizzo dei servizi offerti / forniti ovvero di riscontro alle richieste mosse dall'Interessato.

Nel caso fosse necessario gestire Categorie Particolari di Dati Personali (cc.dd. Dati Personali "Sensibili") strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, Le verrà richiesto specifico Consenso al momento della raccolta di tali tipologie di Dati, i quali verranno trattati nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La informiamo inoltre che, esclusivamente per le Finalità ivi indicate e, pertanto, limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi Dati, a seconda dei casi, potranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Compagnia coopera, in Italia o all'estero – e presso Paesi che assicurino adeguate garanzie di Trattamento dei Dati autorizzate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo appartenenti alla c.d. "Catena Assicurativa".

In particolare, nel perseguimento delle Finalità assicurative, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- i. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti (indicati nell'invito);
- ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- iii. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- iv. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- v. IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.

Si precisa – inoltre – che i Dati forniti dagli Interessati potranno essere utilizzati altresì per la consultazione di banche Dati legittimamente accessibili utili a determinare la tariffa applicabile, al fine di verificare la coerenza dell'offerta con i rischi ed i bisogni del contraente e dell'assicurato, nonché per analizzare il possesso di requisiti eventualmente richiesti dalla Compagnia / Titolare per l'accesso a particolari modalità di pagamento e vantaggi specifici.

Infine, tenuto conto che i Dati forniti, nell'ambito del rapporto assicurativo esistente o da costituire, potranno essere utilizzati per fornire il servizio di preventivazione ed emissione di polizze, a tal fine potranno essere elaborati e confrontati con altre banche Dati legittimamente disponibili ed adottando adeguate cautele per garantire la massima riservatezza dei Dati stessi.

1.2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o ricerche di mercato

In aggiunta alle Finalità assicurative ivi menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo Consenso espresso e facoltativo, al Trattamento di Suoi Dati da parte della nostra Compagnia al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti, nostri o di terzi con i quali abbiamo stipulato accordi di collaborazione e partnership.

In particolare, i Dati, con il Suo Consenso specifico ed espresso, verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono), sia con strumenti automatici (e-mail, SMS, MMS, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo Consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il Consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo Consenso specifico alla raccolta e al Trattamento dei Suoi Dati per tali Finalità.

Inoltre, i Dati, con il Suo ulteriore separato Consenso, potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell'Interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle proprie necessità e caratteristiche.

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi Dati saranno trattati dalla nostra Compagnia – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dalla vigente normativa. Il Trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dalla legge. Inoltre, i Dati potranno essere resi anonimi ed elaborati su base statistica per desumere informazioni strumentali alla fornitura del servizio assicurativo. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattare i Dati usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche Finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Compagnia, i Dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche Finalità indicate nella presente informativa. La Compagnia si riserva altresì di comunicare i Suoi Dati a soggetti di propria fiducia – operanti anche all'estero – che svolgono, per conto della Compagnia, compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro Trattamento dei Dati. Nel caso invece in cui esse operino in autonomia come distinti "titolari" di Trattamento, rientrano, come detto, nella c.d. "Catena Assicurativa" con funzione organizzativa.

In tale ambito di attività, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione.

Tutti i Dati Personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra Compagnia per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle Finalità del Trattamento ivi indicati. I Dati di cui non sia necessaria la conservazione per obblighi di legge o per legittimo interesse del Titolare saranno cancellati decorsi i termini riferiti ad eventuali obblighi di conservazione connessi a obblighi di legge o a termini prescizionali decorrenti dalla data di cessazione delle esigenze correlate alle Finalità indicate nella presente informativa; il Trattamento dei medesimi viene effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati di tipo informatico, tramite terminali e personal computer collegati in rete con un elaboratore centrale e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Le metodologie applicate garantiscono, inoltre, la non interferenza tra i trattamenti relativi alle varie Finalità e l'accesso limitato ai soli incaricati per ciascuna delle Finalità inerenti il rapporto contrattuale con la Compagnia.

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Nel caso in cui Lei presti specifico e separato Consenso, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società terze appartenenti al settore assicurativo o con i quali la nostra Compagnia abbia sottoscritto rapporti di collaborazione commerciale. In tal caso, grazie al Suo Consenso, questi soggetti – agendo quali autonomi titolari del Trattamento, fornendo separata informativa – potranno utilizzare i Dati per inviarLe offerte e proposte riservate. Per piena trasparenza, Le precisiamo che l'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati con il suo Consenso sono sempre disponibili, rivolgendosi al Titolare del Trattamento all'indirizzo indicato al punto 4 seguente.

In ogni caso, i Suoi Dati non saranno diffusi.

4. RUOLI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei Suoi Dati è QUIXA Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia, e Sede Operativa in Via Angelo Rizzoli, 4 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Casella Postale 13320 – 20141 Milano (MI) – e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Per piena trasparenza, attraverso apposita richiesta da effettuare secondo le modalità di seguito indicate (v. Sez. 5 “Diritti dell’Interessato”), è possibile visionare l’elenco dei Responsabili Interni del Trattamento, con indicazione delle specifiche Aree di riferimento, i quali vengono a conoscenza di Dati Personali tramite i rispettivi incaricati del Trattamento.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO

La vigente normativa conferisce all’Interessato specifici diritti, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati Personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei Dati, nonché della logica e delle Finalità su cui si basa il Trattamento; di ottenere la Cancellazione, la Trasformazione in forma anonima (c.d. Anonimizzazione o Pseudonimizzazione) o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei Dati; di opporsi, per motivi legittimi, al Trattamento. Inoltre, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ogni Interessato può esercitare il diritto alla portabilità dei Dati e la limitazione del Trattamento dei Dati stessi. Potrà inoltre presentare Reclamo all’Autorità di Controllo.

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi Dati sono comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, ossia per richiedere l’elenco dei Responsabili del Trattamento, potrà rivolgersi al Responsabile preposto alla gestione delle istanze degli interessati, inviando una e-mail a centrocompetenzaprivacy@quixa.it, ovvero una comunicazione scritta a QUIXA Assicurazioni S.p.A., Casella Postale 13320 – 20141 Milano (MI).

COME CONTATTARCI



>

Invia una e-mail

Per qualsiasi richiesta di informazioni scrivi a altriveicoli@quixa.it



>

Manda una comunicazione

Scrivi a Ufficio Assunzione Quixa, Via Angelo Rizzoli 4 ed.A
20132 Milano



>

Visita il nostro sito

www.quixa.it



>

In caso di sinistro

Manda una e-mail a altriveicoli@quixa.it

quixa
Diretta. Personale. AXA.

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Italia;
Sede Operativa: Via Angelo Rizzoli, 4 Ed. A, 20132 - Milano (MI), Italia - Telefono: (+39) 02 89440200 - PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it
Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e C. F. n. 10370450966 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - R.E.A. di Milano n. MI-2526115 - Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. - Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 - Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019